



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzioni di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale presso il piazzale del Sacro Cuore, per esigenze inerenti il regolare svolgimento dell'omonima sagra in programma per domenica 28 settembre 2025.

N. cron. 522, in data 18/09/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la richiesta datata 17.09.2025 (Prot. Gen. N. 77545/A del 18.09.2025) presentata dal Presidente Associazione Insieme per – ODV con sede in piazzale Sacro Cuore n. 5, con la quale richiede per esigenze collegate alla sagra del Sacro Cuore, la chiusura di via Cellina, dall'intersezione con via Colvera al parco Baden Powell, per domenica 28 settembre 2025, dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento; pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto di accogliere le richieste dell'organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di domenica 28 settembre 2025, vengono istituiti i seguenti divieti e limitazioni:

- **DIVIETO DI TRANSITO** con pannelli integrativi di *eccezione* in via Cellina-piazzale Sacro Cuore dall'intersezione con via Colvera al parco Baden Powell.

Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista viene disposta anche idonea segnaletica di deviazione del traffico nelle vie limitrofe.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:

- residenti e frontisti esclusivamente per transitare nelle vie chiuse al traffico per poter accedere o uscire dalle proprietà private utilizzando il percorso più breve,
- adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
- impiegati dal personale dell'organizzazione per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione, purché a velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione.

Altresì:



- il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
- in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

DISPONE

agli organizzatori dell'evento, di provvedere:

- a dare la massima pubblicità dell'evento al fine di comunicare ai residenti delle vie adiacenti il suo svolgimento, attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità anche con avvisi a domicilio;
- ad un'adeguata sorveglianza, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la chiusura dell'area impegnata dalla manifestazione o comunque coinvolte nella stessa, con proprio personale di provata capacità ed esperienza, dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento.

DA' ATTO

- che l'organizzazione della manifestazione assuma ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dall'evento o subito dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **All'organizzatore dell'evento/manifestazione**, ovvero il Presidente Associazione Insieme per – ODV con sede in piazzale Sacro Cuore n. 5 ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, **per l'attuazione** e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
- **Al Settore VI - SETTORE VI – OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285 il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.



Comune di Pordenone

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

**IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/09/2025 09:16:10